



COMUNE DI BIENTINA
PROVINCIA DI PISA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA RIFIUTI
(TARI)

Approvato con atto di Consiglio Comunale n. 20 del 28/03/2017

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - CLASSIFICAZIONE DEI TRIBUTI AI FINI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO

ART. 3 - SOSTANZA ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

ART. 4 - SOGGETTO ATTIVO

TITOLO II – PRESUPPOSTI DELLA TASSA

ART. 5 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA

ART. 6 - SOGGETTI PASSIVI DELLA TASSA

ART. 7 - ESCLUSIONI DALLA TASSA

ART. 8 – BASE IMPONIBILE DELLA TASSA

TITOLO III – TARIFFE

ART. 9 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

ART. 10- ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

ART. 11- UTENZE DOMESTICHE

ART. 12- UTENZE NON DOMESTICHE

ART. 13- TASSA SUI RIFIUTI IN BASE A TARIFFA GIORNALIERA

ART. 14- TRIBUTO PROVINCIALE

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

ART. 15- RIDUZIONI DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER LIVELLI INFERIORI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 16- ALTRE RIDUZIONI

ART. 17- AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

ART. 18- CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

TITOLO V – MODALITA' GESTIONALI

ART. 19- DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

ART. 20- VERSAMENTO DELLA TASSA

ART. 21- FUNZIONARIO RESPONSABILE

ART. 22- CONTROLLI

ART. 23- ACCERTAMENTI

ART. 24- SANZIONI E INTERESSI

ART. 25- RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 26- CONTENZIOSO

ART. 27- RATEAZIONE DI PAGAMENTO

ART. 28- RIMBORSI

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29- NORME DI RINVIO

ART. 30- NORME ABROGATE

ART. 31- ENTRATA IN VIGORE

ALLEGATO A) RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

ALLEGATO B) CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale (IUC) relativamente alla tassa sui rifiuti (TARI), di cui alla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge finanziaria 2014) e successive modifiche e integrazioni, destinata a finanziare tutti i costi del sistema di gestione dei rifiuti.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 2 – Classificazione dei tributi ai fini della gestione del servizio

1. La gestione dei rifiuti comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ed è svolto con le modalità di cui al contratto di servizio stipulato con il gestore.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 152/2006:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati, qualitativamente e quali-quantitativamente dal comune, ai rifiuti urbani, di cui all'allegato A al presente regolamento;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), d) ed e) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 3 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, elencate all'art. 185 del D.Lgs. 152/2006;

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs. 117/2008.

Art. 4 - Soggetto attivo

Il tributo è applicato e riscosso dal Comune di Bientina relativamente agli immobili ed aree scoperte operative la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTI DELLA TASSA

Art. 5 – Presupposto della tassa

1. Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati.
2. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata, altresì, dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 6 – Soggetti passivi della tassa

1. La tassa è dovuta da coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte di cui al precedente articolo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile, utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree scoperte a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori; restano fermi nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 7 – Esclusioni dalla tassa

1. Sono esclusi dall'applicazione della tassa i locali e le aree scoperte che per loro natura, per l'uso cui sono stabilmente destinati ovvero per le obiettive e temporanee condizioni di non utilizzabilità non sono suscettibili di produrre rifiuti, come:

a) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

b) le superfici destinate esclusivamente e permanentemente a luogo di culto;

c) le superfici ove si esercitano le funzioni e servizi propri dell'amministrazione comunale;

d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici quali: vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

e) le aree adibite esclusivamente al transito o alla sosta gratuita dei veicoli. Per gli impianti di distribuzione dei carburanti è determinata la superficie convenzionale di mq 20 per ciascuna pompa di erogazione.

f) i locali in stato di abbandono;

g) i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, fino alla data di inizio occupazione;

h) i locali dichiarati inagibili;

i) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobilio e non allacciate ai servizi pubblici a rete (acqua, elettricità, gas).

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio, da parte di utenze totalmente escluse dal tributo, ai sensi del presente articolo, verrà applicata la tassa per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre la sanzione per infedele dichiarazione.

Art. 8 – Base imponibile della tassa

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la base imponibile della tassa è costituita dalla superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie sia pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.

2. La superficie calpestabile è misurata come segue:

a) la superficie dei locali è misurata al netto dei muri, pilastri, ed escludendo i balconi e le terrazze, a condizione che questi ultimi non siano coperti e chiusi su almeno tre lati;

b) la superficie delle aree esterne operative è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.

3. A seguito della compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, di cui al comma 647 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari di cui al precedente comma 2 è pari all'80 % della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. L'utilizzo della predetta superficie catastale decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione dell'allineamento dei dati sopra descritto. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Per le utenze non domestiche, nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa, non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e /o merci merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili. Restano comunque tassabili le superfici dei locali adibiti a: ufficio, sala riunioni, mensa, spaccio, oppure in uso ai lavoratori o aperti al pubblico, nonché i locali destinati alla vendita, ove sono anche stoccati i beni. L'utente è tenuto, con apposita istanza, ad indicare le aree o i locali nei quali produce rifiuti speciali non assimilabili e allega i relativi formulari. Nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, sia difficoltoso individuare con precisione i locali o le aree ove si producono rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani, si presume che la superficie, ai fini dell'applicazione della quota fissa e della quota variabile della tassa, sia determinata in modo forfettario. La misura della superficie per ciascuna delle sottoelencate attività è definita in misura percentuale rispetto alla superficie calpestabile:

- 40% per le officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto;
- 40% per macellerie, pescherie;
- 40% per le officine di carpenteria metallica e prefabbricati in genere;
- 80% per le tipografie;
- 30% per le autocarrozzerie;

- 60% per la produzione di ceramiche;
- 80% per la decorazione e la molatura;
- 60 % per le falegnamerie;
- 90% per i laboratori di analisi, di odontotecnico e di veterinario;
- 20% per i gommisti;
- 40 % per i calzaturifici;
- 60% per la galvanotecnica e le verniciature;
- 80% per le lavanderie ed i laboratori fotografici;
- 20% per l'artigianato o l'industria chimica;
- 80% per l'artigianato o l'industria tessile;
- 60% per gli ospedali, le case di cura e di riposo;
- 40% per le cantine e frantoi;
- 25% per il florovivaismo;
- 70% per le altre attività.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 9 – Determinazione della tariffa

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è determinata tenendo conto dei criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”.
3. Le tariffe sono stabilite in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 36/2003 (smaltimento rifiuti in discarica), ad esclusione dei costi riferiti ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori.
3. Il Consiglio Comunale, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione, approva, annualmente, il Piano Finanziario e, in conformità ad esso, delibera le tariffe della Tassa Rifiuti. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il predetto termine, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente.
4. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa (cfr. art. 33-bis del D.L. n. 248/2007 convertito dalla Legge n. 31/2008).

Art. 10 – Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una **quota “fissa”** determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai

relativi ammortamenti e da una **quota “variabile”** rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione.

2. Le tariffe sono articolate, altresì, **in utenze domestiche e utenze non domestiche**, queste ultime come elencate nell’Allegato B al presente regolamento.

3. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività, riportate nell’Allegato B al presente regolamento, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relative all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, a quanto risultante dall’iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell’atto di autorizzazione all’esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell’attività effettivamente svolta. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. Se nello stesso locale od area scoperta operativa sono svolte attività classificate in differenti categorie di cui al suddetto allegato B al regolamento, la tariffa, di norma, è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. In caso di utilizzo promiscuo dei locali o delle aree scoperte, si applica, di norma, la tariffa relativa all’attività prevalente.

Art. 11 – Utenze domestiche

1. Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la quota fissa della tariffa dell’utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a , in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell’utenza.

2. Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente K_b , in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell’utenza. La misura dei coefficienti utilizzati nel calcolo delle tariffe è stabilita nella deliberazione di approvazione delle stesse.

3. Per “utenza domestica” si intende l’utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e relative pertinenze.

4. Per le utenze domestiche la tassa è applicata a carico dell’intestatario maggiorenne del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l’occupante i locali sia ivi residente, o, negli altri casi, a carico del maggiorenne che ha comunque a disposizione i locali.

5. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari, la tassa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà e a denunciare al concessionario lo stato di fatto di convivenza di più nuclei familiari.

6. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti è prevista l’applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il

numero di occupanti dichiarati dall'utente nella dichiarazione di cui all'art. 19. In mancanza del numero di occupanti dichiarato dall'utente, si assume il numero di uno, salva la possibilità del concessionario di accertare il diverso numero di occupanti.

7. Se all'interno dell'abitazione è svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa della parte destinata all'attività è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 12 – Utenze non domestiche

1. La quota fissa della tassa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione K_c stabilito per ciascuna categoria di utenza.

2. La quota variabile della tassa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione K_d stabilito per ciascuna categoria di utenza.

3. Per utenze non domestiche si intendono tutti i locali ed aree scoperte operative non destinate all'uso abitativo, classificate nelle categorie di cui al D.P.R. n. 158/1999, riportate nell'allegato B al presente regolamento

4. Ai fini dell'applicazione della tassa, ciascun locale o area delle utenze non domestiche è classificato in relazione alla sua destinazione d'uso tenuto conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.

Art. 13 – Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e/o assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono, temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera. Per occupazione o detenzione temporanea si intende l'uso protratto per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di un anno solare.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota variabile, rapportata a giorno, corrispondente alla categoria di appartenenza.

3. Il calcolo della tassa dovuta va effettuato moltiplicando la tariffa di cui al comma precedente per la superficie e per il numero delle giornate di occupazione o detenzione.

4. L'obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità e nei tempi previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ovvero, per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 23/2011, a partire dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 14 – Tributo provinciale

1. Sulla tassa rifiuti (TARI), si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92.
2. Il tributo provinciale è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della TARI, ed è riscosso, con le stesse modalità, dal concessionario che riscuote la tassa rifiuti.
3. Il comune riversa alla Provincia il tributo provinciale di cui al comma 1 del presente articolo, secondo la periodicità e le modalità concordate tra le parti, al netto dell'aggio previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

Art. 15 – Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio

1. Le utenze ubicate fuori dal centro abitato e non servite dal servizio di raccolta dei rifiuti, poste ad una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, beneficiano della riduzione del 20% della tariffa, sia sulla quota fissa che sulla quota variabile. La distanza è misurata sul tratto pedonale più breve dal cassonetto al confine con la proprietà privata posseduta o detenuta dall'utente.
2. La tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 20% della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente. Tale riduzione si applica limitatamente al periodo dell'anno, con computo mensile, per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni di cui sopra.

Art. 16 – Altre riduzioni

1. Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio aerobico della frazione organica dei rifiuti urbani e assimilati con trasformazione biologica mediante composte, cumulo o altro su superficie non pavimentata di pertinenza dei locali o delle aree per i quali pagano la tassa, è prevista la riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 10%. Le utenze domestiche che intendono praticare il compostaggio, devono farne richiesta all'amministrazione comunale, che provvede a darne comunicazione al concessionario. La verifica della pratica del compostaggio da parte dell'utente è effettuata, periodicamente, dal comune o da altro soggetto incaricato.
2. All'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso, spetta una riduzione di 2/3 sulla tassa dovuta.
3. Per le utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali, non pericolose, prodotti nell'ambito delle attività agricole svolte in forma imprenditoriale ai sensi dell'art. 2135 c.c. e vivaistiche, è prevista la riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 25%.

4. Alle utenze non domestiche produttrici di rifiuti speciali assimilati che l'operatore economico dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, è applicata una riduzione percentuale, sulla quota variabile della tariffa, secondo il seguente schema:

% di rifiuti avviati al riciclo	% di riduzione
se avviano al riciclo almeno il 10% e fino al 20% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati	30%
se avviano al riciclo oltre il 20% e fino al 40% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati	40%
se avviano al riciclo oltre il 40% e fino al 60% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati	50%
se avviano al riciclo oltre il 60% e fino all'80% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati	60%
se avviano al riciclo oltre l'80% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati	70%

4-bis. La riduzione di cui al comma precedente è riconosciuta proporzionalmente al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani o assimilati avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione annua stimata in base ai coefficienti medi di potenziale di produzione per ogni categoria di attività, deducibili dalla tabella 4a dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (Kd). L'attività di avvio al riciclo deve essere svolta non usufruendo del servizio di gestione dei rifiuti svolto in regime di privativa comunale.

4-ter. Per riciclo si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del D.Lgs. 152/2006, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

4-quater. Il riciclo deve essere attestato dal soggetto abilitato ad effettuare tale attività. Le riduzioni sono applicate sulla base della domanda, corredata dalla documentazione completa, presentata entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di conferimento.

4-quinquies. Le riduzioni indicate ai commi precedenti sono calcolate, per ciascun anno, a consuntivo, con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso d'ufficio dell'eventuale eccedenza pagata, nel caso di incapienza.

5. Per i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni, limitatamente ai locali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, è prevista la riduzione nella misura del 50% della parte variabile della tariffa.

6. Per gli enti religiosi riconosciuti dallo Stato Italiano, per i locali dagli stessi utilizzati per attività non lucrative, è prevista la riduzione nella misura del 50% della parte variabile della tariffa.

7. In generale, per ottenere le riduzioni di cui al presente articolo, è necessario presentare apposita istanza al Comune o al Concessionario. Essa si applica a partire dal mese successivo alla richiesta.

Art. 17 – Agevolazioni tariffarie

1. E' prevista l'agevolazione pari al 50% della tariffa, sia per la quota fissa che per quella variabile, per le famiglie che comprendono nel proprio nucleo familiare soggetti affetti da gravi handicap certificati dall'autorità competente, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992.

2. E' prevista l'agevolazione della tariffa, sia per la quota fissa che per quella variabile, per le utenze domestiche costituite da nuclei familiari i cui componenti siano tutti ultrasessantacinquenni, nelle seguenti misure:

- a. agevolazione pari al 45% in presenza di un valore ISEE non superiore ad € 20.000;
- b. agevolazione pari al 55% in presenza di un valore ISEE non superiore ad € 15.000,00;
- c. agevolazione pari al 65% in presenza di un valore ISEE non superiore ad € 10.000,00.

3. E' prevista l'agevolazione della tariffa, sia per la quota fissa che per quella variabile, ai nuclei familiari come individuati ai fini ISEE:

- a. agevolazione pari al 40% per i nuclei familiari con valore ISEE fino ad € 9.000,00;
- b. agevolazione pari al 65% per i nuclei familiari con valore ISEE non superiore ad € 4.351,00.

4. Ai fini della determinazione dell'agevolazione, nel nucleo familiare non vengono computati i collaboratori domestici, le badanti e simili.

5. Le richieste di agevolazione tariffaria devono essere accompagnate da dichiarazione ISEE, relativa ai redditi dell'anno precedente, e debbono essere presentate al Comune o al Concessionario annualmente, entro il termine del 31 dicembre. L'agevolazione tariffaria è computata a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza.

Art. 18 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, opera sull'importo del tributo solo la riduzione o agevolazione maggiore.

TITOLO V – MODALITA' GESTIONALI

Art. 19 – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

1. I soggetti che possiedono o detengono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dalla tassa sui rifiuti, devono presentare apposita dichiarazione al Comune o al Concessionario:

- a) entro 60 giorni dall'inizio del possesso o della detenzione dei locali o delle aree assoggettabili alla tassa;
- b) entro 60 giorni dal verificarsi di variazioni sull'immobile o dalle condizioni soggettive, nonché dalla cessazione del possesso o della detenzione. Nel caso di locali in multiproprietà e di centro commerciale integrato è l'amministratore, o comunque il soggetto che gestisce i servizi comuni, ad

ottemperare all'obbligo di dichiarazione, e lo stesso è responsabile del versamento della tassa, ferma restando la responsabilità solidale dei multiproprietari e dei possessori o detentori dei locali che costituiscono il centro commerciale integrato.

2. La dichiarazione per le utenze domestiche deve contenere:

- a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
- b) il codice fiscale;
- c) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'eventuale indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- d) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: indirizzo incluso il numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- e) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
- f) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate (foglio, particella, subalterno), nonché le relative superfici calpestabili;
- g) il numero degli occupanti l'immobile nel caso in cui in esso non vi siano soggetti che vi hanno fissato la residenza, oppure le generalità dei componenti i nuclei familiari nel caso in cui due o più nuclei familiari vi abbiano fissato la residenza. L'ufficio tributi o il concessionario, acquisite dall'ufficio anagrafe le variazioni dei nuclei familiari, provvede ad aggiornare il numero dei componenti nella banca dati per la determinazione della tariffa;
- h) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio dell'occupazione o conduzione dei locali e delle aree e le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto dal quale è stato ricevuto l'immobile;
- i) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;
- j) in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree, le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto cui è stato rilasciato l'immobile, nonché il nuovo indirizzo presso il quale ricevere eventuali comunicazioni;
- k) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

3. La dichiarazione per le utenze non domestiche deve contenere:

- a) la ragione sociale, la sede o il domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che hanno la rappresentanza;
- b) il codice fiscale e la partita IVA;
- c) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- d) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: indirizzo incluso il numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- e) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);

f) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate (foglio, particella, subalterno), nonché le relative superfici calpestabili specificando per ciascuna di esse l'attività che vi è svolta;

g) il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;

h) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio dell'occupazione o conduzione dei locali e delle aree e le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto dal quale è stato ricevuto l'immobile;

i) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;

j) in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree, le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto cui è stato rilasciato l'immobile, nonché il nuovo indirizzo presso il quale ricevere eventuali comunicazioni;

k) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

4. La decorrenza della tassa per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal mese successivo a quello in cui si è verificato il relativo evento.

5. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, ad eccezione di riduzioni, agevolazioni ed esclusioni.

6. Il caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro 60 giorni dalla variazione medesima.

7. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tariffa di igiene ambientale (TIA) o del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 1, lettere a) e b).

8. Fermo restando quanto previsto dall'art. 16, in caso di presentazione dell'istanza da parte dell'utente oltre i termini di cui al comma 1, lettera b), questa ha effetti a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione.

Art. 20 – Versamento della tassa

1. Il Comune o il Concessionario emettono l'avviso bonario di pagamento relativo al periodo gennaio-giugno, e comprendente l'eventuale conguaglio per i periodi precedenti, entro il mese di aprile, da pagarsi in due rate scadenti entro aprile e maggio.

2. Il Comune o il Concessionario emettono l'avviso bonario di pagamento relativo al periodo luglio-dicembre, e comprendente l'eventuale conguaglio per i periodi precedenti, entro il mese di ottobre, da pagarsi in due rate scadenti entro ottobre e novembre.

3. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale non abbia approvato le tariffe relative all'anno di competenza, la tassa è liquidata sulla base delle tariffe in vigore l'anno precedente, con conseguente conguaglio in caso di approvazione delle tariffe successivamente all'emissione dell'avviso bonario di pagamento.

4. L'utente deve provvedere al pagamento dell'avviso bonario di pagamento, salva la facoltà di richiederne la rettifica che, qualora accolta dal Comune o dal Concessionario, sarà oggetto di conguaglio al momento dell'emissione del successivo avviso. In deroga al periodo precedente, il Comune o il Concessionario deve provvedere alla rettifica dell'avviso bonario di pagamento in caso di dichiarazione di cessazione del possesso o della detenzione dell'immobile.
5. Gli avvisi bonari di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate come corrispondenza ordinaria, e sono corredati dai bollettini di pagamento, oltre che indicare i termini e le modalità per l'effettuazione dello stesso.
6. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso bonario di pagamento non esime il contribuente dal versare la tassa. Resta a carico dello stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.
7. L'importo minimo dovuto per la Tassa rifiuti è pari ad € 12,00, da intendersi come tassa complessiva da versare su base annua
8. Ai sensi dell'art. 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

Art. 21 – Funzionario Responsabile

1. Il Comune o il Concessionario designa il funzionario responsabile cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, compresa la determinazione dell'eventuale rimborso spettante al contribuente.
2. Ad esso spetta la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Rientrano tra le prerogative del Responsabile del tributo, l'esame, l'eventuale accoglimento e gestione delle istanze di rateizzazione del tributo, secondo quanto di seguito specificato.

Art. 22 – Controlli

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Comune o il Concessionario può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione della superficie tassabile, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune o il Concessionario effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:

- a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
- b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
- c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 o 1117-bis del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

Art. 23 – Accertamenti

1. Il Comune o il Concessionario procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
2. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può essere considerata come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal DPR n. 138/98.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui ai commi precedenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
4. Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo e devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
5. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:
 - l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
 - l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.
6. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente, può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a rettificarlo, dandone comunicazione al contribuente.

Art. 24 – Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o parziale versamento del tributo, di omessa o infedele dichiarazione si applicano le sanzioni amministrative tributarie di cui al D.Lgs. n. 472/97.
2. Sulle somme dovute a seguito di avviso di accertamento si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno a partire dalla data in cui sono divenuti esigibili.
3. Gli interessi nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a titolo di rimborso, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 25 – Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate ai sensi dell'art. 23 del presente regolamento, se non versate entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo, sono riscosse, salvo che non sia stato emesso un provvedimento di sospensione o di dilazione o rateazione di pagamento, coattivamente, secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.
2. Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'atto impositivo è divenuto definitivo.

Art. 26 – Contenzioso

Per il contenzioso in materia di Tassa rifiuti si applicano le disposizioni del D.Lgs. 546/92, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 27 – Rateazione di pagamento

1. L'avviso di accertamento può essere rateizzato su richiesta del contribuente. La domanda di rateizzazione deve essere presentata all'Ufficio Tributi prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva. La rateizzazione è concessa in caso di inesistenza di morosità relativa a precedenti rateizzazioni.
2. La rateizzazione è effettuata sull'importo intero. Per importi da rateizzare inferiori a € 1.000,00 la durata massima della rateizzazione non può superare 12 mesi; per importi compresi tra € 1.001,00 e 5.000,00 la durata massima della rateizzazione non può superare i 24 mesi; per importi oltre € 5.000,00 la durata massima della rateizzazione non può superare 36 mesi; per importi superiori a € 15.000,00 è richiesta la presentazione di garanzia fidejussoria, bancaria o di primaria compagnia assicurativa.
3. Sulla somma da rateizzare è applicato l'interesse legale su base annua vigente al momento della richiesta.
4. In caso di mancato pagamento di non più di quattro rate anche non consecutive si procederà alla riscossione coattiva del debito residuo senza ulteriore avviso.
5. La rateazione può essere concessa anche dopo l'inizio delle procedure di riscossione coattiva.

Art. 28 – Rimborsi

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente al Comune o al Concessionario entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Questo deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali.

Art. 30 – Norme abrogate

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 31 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2017.

ALLEGATO A)

Sono **assimilati ai rifiuti urbani**, ai sensi dell'art. 2, comma 4, lett. b, del presente regolamento, i rifiuti speciali costituiti dai seguenti materiali:

- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria, trucioli;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- accessori per l'informatica.

Sono esclusi gli imballaggi terziari.

Per ciascuna delle succitate tipologie di rifiuti, sempre che siano in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti e indicati nella deliberazione del CIPE del 27/7/1984 e successive modifiche e integrazioni, il limite **quantitativo massimo conferibile al gestore è fissato in 64 kg/giorno**.

ALLEGATO B) - Categorie di utenze non domestiche suddivise nelle seguenti categorie:

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Cinematografi e teatri
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Esposizioni, autosaloni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Case di cura e riposo
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie, studi professionali
12. Banche ed istituti di credito
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato e mercati settimanali di beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione e superiori a 1.500 mq in convenzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie, pub
23. Mense, birrerie, amburgherie
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori, piante, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato e mercati settimanali di generi alimentari
30. Discoteche, night club, sale da gioco